

## Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario  
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive: .....*-non obbligatorio*

Spett. **M.I.U.R.**

*Direzione Generale per la comunicazione*

all'indirizzo pec: [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)

Spett. **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

all'indirizzo pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DISPOSTA DAL TAR SICILIA – SEZIONE DI PALERMO - SEZIONE II INTERNA CON ORDINANZA N. 287/2020 DEL 4 FEBBRAIO 2020**

La sottoscritta avv. **Angela Barone** (C.F. BRNNGL63M62H163N; fax 0932681568; PEC [angela.barone@avvragsua.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvragsua.legalmail.it)), proc. leg. delle prof.sse **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (C.F. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa in via Diodoro Siculo n. 20/B e **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuala) il 31 luglio 1979 (C.F. GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) in c.da Mostrazzi Grande n. 6, nel procedimento iscritto al n. 315/2019 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – Sez. II, in adempimento della predetta ordinanza n. 287/2020 del 4 febbraio 2020 con il quale è stata disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso pendente al n. 315/2019 R.G. e della medesima ordinanza n.287 del 4 febbraio 2020, con il presente atto dà avviso di quanto segue:

**AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – Sezione Seconda.

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO**

n. 315/2019 Reg. Ric.

**NOMINATIVO DELLE PARTI RICORRENTI**

1. **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (C.F. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa in via Diodoro Siculo n. 20/B;
2. **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuala) il 31 luglio 1979 (C.F. GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) in c.da Mostrazzi Grande n. 6.

**ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

- a) decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alla ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;
- b) verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;
- c) ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

#### **INDICAZIONE DI CIASCUN CONTROINTERESSATO**

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata e precisamente:

#### **Regione Sicilia:**

*Arce Patricia Maria;*

*Marin Camacho Maria Piedad;*

*Di Fazio Egidio;*

*Berrayarza Yohama;*

*Monterisi Maria Teresa;*

*Ciranni Gilda Alicia;*

*Etcheverria Graciela Teresita;*

*Alvarez Fernandez Maria Aurora;*

*Sgaraglino Rosa Lina;*

*Ricupati Leonardo Angelo;*

*Riccobene Letizia;*

*Jimenez Anneris;*

*Riccobene Angela;*

*Celeste Nunziata.*

#### **TESTO INTEGRALE DEL RICORSO**

**“Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**Sezione di Palermo**

**Ricorso in riassunzione ex art.15, comma 4, cpa**

Per le prof.sse **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (c.f. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa via Diodoro Siculo n.20/b, e **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuela) il 31 luglio 1979 (GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) c.da Mostrazzi Grande n.6, rappresentate e difese per mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Gaetano Barone (BRN GNN 36C30 A014F fax n.0932681568 pec gaetano.barone@avvrugusa.legalmail.it) e Angela Barone (BRN NGL 63M62 H163N fax 0932681568 PEC [angela.barone@avvrugusa.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvrugusa.legalmail.it)), elett. dom. in Palermo via M. Stabile n.151 (studio avv. G. Lo Iacono)

**contro**

**il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore,

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente Generale pro tempore,

**la Commissione Giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado - Classe di concorso BC02 Conversazione in lingua spagnola**, nominata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.12054 del 28 maggio 2018, in persona del Presidente pro tempore

**e nei confronti**

dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente Generale pro tempore

proff.ssa **Gilda Alicia Ciranni**, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1968

**per l'annullamento, previa sospensione**

a) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alla ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

## **Fatto**

Con decreto del Ministero resistente n.995 del 15 dicembre 2017 venivano dettate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17 del D.Lgs. n.59 del 2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'allegato A del predetto decreto conteneva la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella predetta procedura concorsuale, pari ad un massimo di 60 punti sui 100 complessivi.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo e di Istruzione e di Formazione n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI 16 febbraio 2018 n.14, veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente: in particolare veniva previsto all'art.2, comma 2, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per classi di concorso alle quali partecipino un esiguo numero di candidati, e all'art.4 il contenuto specifico della domanda di partecipazione nella quale ciascun concorrente doveva dichiarare, sotto la propria responsabilità ex DPR n.445 del 2000, tra l'altro, secondo quanto previsto dalla lett. o), i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017, valutazione poi rimessa d'ufficio alla Commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto dal successivo art.10.

Entrambe le ricorrenti presentava tempestiva istanza di partecipazione per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), per la Regione Sicilia, nella quale espressamente dichiaravano: la ricorrente Ortega Gutierrez: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) il conseguimento del diploma di laurea conseguito all'estero con relativo voto finale; c) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) l'avvenuto superamento di un precedente concorso pubblico per esami, con indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile e del voto finale conseguito.

la ricorrente Girlando Camacaro: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) il numero di figli a carico.

Sulla GURI n.30 del 13 aprile 2018 veniva pubblicato l'Avviso del Ministero resistente relativo alle procedure concorsuali oggetto di aggregazione territoriale per esiguità delle domande, in forza delle quali tutte le prove concorsuali si sarebbero svolte presso regione diversa da quella indicata in domanda: nell'Allegato 2 per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo) veniva previsto l'accorpamento presso tre sole regioni, con la precisazione che Ufficio Scolastico Regionale della Campania era responsabile della procedure per tutte le istanze relative alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia.

Quest'ultimo Ufficio Scolastico procedeva con decreto del 28 maggio 2018 alla nomina della Commissione di valutazione che iniziava le operazioni in data 3 luglio 2018, come emerge dal verbale n.3 di pari data, fissando il calendario per lo svolgimento delle prove orali: la ricorrente Girlando Camacaro veniva convocata per giorno 24 luglio, mentre la ricorrente Ortega Gutierrez per il giorno successivo.

Entrambe ricevevano una comunicazione con la quale la Commissione espressamente invitava i concorrenti, al solo fine di consentire una rapida valutazione dei titoli, a presentarsi al momento dello svolgimento della prova orale con i titoli dichiarati al momento della presentazione dell'istanza non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, da consegnare direttamente alla Commissione.

Nonostante i titoli dichiarati dalle ricorrenti fossero tutti certificabili a mezzo autodichiarazione, le stesse al momento dello svolgimento della prova orale, consegnavano alla Commissione, la Ortega Gutierrez, il diploma di laurea conseguito all'estero con relativa traduzione, e la Girlando Camacaro il certificato di abilitazione rilasciato nel 2014 dall'Università di Messina.

Nonostante la corretta presentazione della istanza di partecipazione con l'indicazione di tutti i titoli dalle stesse posseduti, e il successivo deposito da parte delle ricorrenti di almeno una certificazione ciascuna, per come emerge dalla graduatoria relativa ai concorrenti per la Regione Sicilia, pubblicata con l'impugnato decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, la Commissione di valutazione resistente ha assegnato alle ricorrenti solo il punteggio per la prova orale, rispettivamente di 30/40 punti e di 35/40 punti, omettendo di assegnare qualsivoglia punteggio per i titoli dichiarati e prodotti, di tal che le stesse si sono ritrovate agli ultimi due posti della graduatoria, rispettivamente la ricorrente Girlando Camacaro al 15° posto e la ricorrente Ortega Gutierrez al 16° posto, precedute da tutti gli altri concorrenti, cui la Commissione aveva attribuito punteggio sia per la prova orale sia per i titoli.

Poiché immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria, con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, indicava che eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio andavano inviate ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, le ricorrenti inviavano i loro reclami, in data 5 e 6 settembre 2018, con i quali rilevavano la erroneità della mancata attribuzione di punteggio per i titoli rispettivamente dichiarati, ai sensi di quanto previsto dal Bando di concorso.

Poiché nessuna risposta perveniva dalla Commissione di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale resistenti, le odierne ricorrenti, con ricorso notificato in data il 29 - 30 ottobre 2018 impugnavano dinanzi al TAR Campania, sezione di Napoli, gli atti in epigrafe.

Il ricorso, iscritto al n.4553/2018, veniva chiamato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019, all'esito della quale il TAR Campania, sezione di Napoli, declinava la propria competenza in favore dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Palermo.

In particolare, TAR Napoli con ordinanza n. 150/2019, depositata in data 10 gennaio 2019, ha dichiarato *“la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, per spettare questa al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, presso cui il processo potrà essere riassunto nei termini di legge”*.

Tanto premesso, le ricorrenti, così riassumendo il giudizio come da ordinanza collegiale del TAR Campania, sezione di Napoli, n. 150/2019, ribadiscono che gli atti impugnati col ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i medesimi motivi ivi illustrati nel ricorso introduttivo che qui integralmente si trascrive ed al quale ci si riporta, ribadendone la fondatezza.

***Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania***

## **Sezione di Napoli**

### **Ricorso**

Per le prof.sse **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (c.f. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa via Diodoro Siculo n.20/b, e **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuela) il 31 luglio 1979 (GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) c.da Mostrazzi Grande n.6, entrambe rappresentate e difese per mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Gaetano Barone (BRN GNN 36C30 A014F - fax n.0932681568 - pec gaetano.barone@avvragusa.legalmail.it) e Angela Barone (cf. BRNNGL63M62H163N, fax 0932681568, PEC [angela.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvragusa.legalmail.it)), elett. dom. in Napoli piazza Matteotti n.7 (studio avv. Marco Bergamo)

### **contro**

**il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore,  
**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente Generale pro tempore,  
**la Commissione Giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado - Classe di concorso BC02 Conversazione in lingua spagnola**, nominata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.12054 del 28 maggio 2018, in persona del Presidente pro tempore

### **e nei confronti**

dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente Generale pro tempore  
e la proff.ssa **Gilda Alicia Ciranni**, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1968

### **per l'annullamento**

a ) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alla ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

## **Fatto**

*Con decreto del Ministero resistente n.995 del 15 dicembre 2017 venivano dettate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, del D.Lgs. n.59 del 2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.*

*L'allegato A del predetto decreto conteneva la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella predetta procedura concorsuale, pari ad un massimo di 60 punti sui 100 complessivi.*

*Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo e di Istruzione e di Formazione n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI 16 febbraio 2018 n.14, veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente: in particolare veniva previsto all'art.2, comma 2, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per classi di concorso alle quali partecipino un esiguo numero di candidati, e all'art.4 il contenuto specifico della domanda di partecipazione nella quale ciascun concorrente doveva dichiarare, sotto la propria responsabilità ex DPR .445 del 2000, tra l'altro, secondo quanto previsto dalla lett. o), i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017, valutazione poi rimessa d'ufficio alla Commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto dal successivo art.10.*

*Entrambe le ricorrenti presentava tempestiva istanza di partecipazione per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), per la Regione Sicilia, nella quale espressamente dichiaravano: la ricorrente Ortega Gutierrez: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) il conseguimento del diploma di laurea conseguito all'estero con relativo voto finale; c) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) l'avvenuto superamento di un precedente concorso pubblico per esami, con indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile e del voto finale conseguito.*

*la ricorrente Girlando Camacaro: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) il numero di figli a carico.*

*Sulla GURI n.30 del 13 aprile 2018 veniva pubblicato l'Avviso del Ministero resistente relativo alle procedure concorsuali oggetto di aggregazione territoriale per esiguità delle domande, in forza delle quali tutte le prove concorsuali si sarebbero svolte presso regione diversa da quella indicata in domanda: nell'Allegato 2 per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo) veniva previsto l'accorpamento presso tre sole regioni, con la precisazione che Ufficio Scolastico Regionale della Campania era responsabile della procedure per tutte le istanze relative alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia.*

*Quest'ultimo Ufficio Scolastico procedeva con decreto del 28 maggio 2018 alla nomina della Commissione di valutazione che iniziava le operazioni in data 3 luglio 2018, come emerge dal verbale n.3 di pari data, fissando il calendario per lo svolgimento delle prove orali: la ricorrente Girlando Camacaro veniva convocata per giorno 24 luglio, mentre la ricorrente Ortega Gutierrez per il giorno successivo.*

*Entrambe ricevevano una comunicazione con la quale la Commissione espressamente invitava i concorrenti, al solo fine di consentire una rapida valutazione dei titoli, a presentarsi al momento dello svolgimento della prova orale con i titoli dichiarati al momento della presentazione dell'istanza non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, da consegnare direttamente alla Commissione.*

*Nonostante i titoli dichiarati da entrambe le ricorrenti fossero tutti certificabili a mezzo autodichiarazione, le stesse al momento dello svolgimento della prova orale, consegnavano alla Commissione, la ricorrente Ortega Gutierrez, il diploma di laurea conseguito all'estero con relativa traduzione, e la ricorrente Girlando Camacaro il certificato di abilitazione rilasciato nel 2014 dall'Università di Messina.*

*Nonostante la corretta presentazione della istanza di partecipazione con l'indicazione di tutti i titoli dalle stesse posseduti, e il successivo deposito da parte delle ricorrenti di almeno una certificazione ciascuna, per come emerge dalla graduatoria relativa ai concorrenti per la Regione Sicilia, pubblicata con l'impugnato decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, la Commissione di valutazione resistente ha assegnato alle ricorrenti solo il punteggio per la prova orale, rispettivamente di 30/40 punti e di 35/40 punti, omettendo di assegnare qualsivoglia punteggio per i titoli dichiarati e prodotti, di tal che le stesse si sono ritrovate agli ultimi due posti della graduatoria, rispettivamente la ricorrente Girlando Camacaro al 15° posto e la ricorrente Ortega Gutierrez al 16° posto, precedute da tutti gli altri concorrenti, cui la Commissione aveva attribuito punteggio sia per la prova orale sia per i titoli.*

*Poiché immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria, con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, indicava che eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio andavano inviate ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, le ricorrenti inviavano i loro rispettivi reclami, in data 5 e 6 settembre 2018, con i quali rilevavano la erroneità della mancata attribuzione di punteggio per i titoli rispettivamente dichiarati, ai sensi di quanto previsto dal Bando di concorso.*

*Poiché a tuttoggi nessuna risposta è pervenuta dalla Commissione di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale resistenti, le odierne ricorrenti si trovano costrette ad introdurre il presente ricorso al fine di ottenere la valutazione dei titoli dalle stesse posseduti e dichiarati in conformità alle previsioni del bando.*

*Tutti gli atti impugnati si rivelano illegittimi per i seguenti motivi di*

#### ***Diritto***

**Violazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 10 del Bando pubblicato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo, di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI n.14 del 16 febbraio 2018 e degli articoli 40, e 46 e ss del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificati dall'art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183. Violazione dell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. li.**

*L'art.4 del Bando di concorso per il reclutamento del personale docente, pubblicato DDG n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI n.14 del 16 febbraio 2018, disciplina il contenuto della domanda di partecipazione al concorso, prevedendo che ciascun concorrente deve dichiarare (comma 8 lett. o), sotto la*

*propria responsabilità ex DPR n.445 del 2000, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017.*

*In applicazione di quanto sopra indicato infatti il modello di domanda di partecipazione prevedeva singole sezioni ove i concorrenti dovevano indicare i singoli titoli posseduti, esattamente specificati con tutte le informazioni richieste ai fini della loro valutazione.*

*L'art.10 del Bando prevede poi che la Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del DPR n.445 del 2000.*

*Resta onere del candidato, dopo il superamento della prova orale presentare i titoli indicati in domanda non documentabili con autocertificazione.*

*Orbene, nel caso in specie, nonostante le ricorrenti avessero compiutamente indicato nella domanda di partecipazione, compilata ai sensi di quanto prescritto dal DPR n.445 del 2000, tutti i titoli dalle stesse posseduti, tutti autocertificabili, e nonostante avessero provveduto a consegnare, in sede di espletamento della prova orale, la ricorrente Ortega Gutierrez il diploma di laurea conseguito all'estero, e la ricorrente Girlando Camacaro il titolo di abilitazione rilasciato dall'Università di Messina, la Commissione di valutazione resistente non ha attribuito alle stesse alcun punteggio per titoli, che nella impugnata graduatoria risulta pari a 0 (zero).*

*Pertanto, anche a voler considerare per assurdo che tutti gli altri titoli indicati dalle ricorrenti, per la Ortega Gutierrez l'abilitazione speciale rilasciata dall'Università di Messina e il servizio prestato dal 2009 in poi, e per la Girlando Camacaro il servizio prestato dal 2009 in poi, non fossero autocertificabili, quanto meno la resistente Commissione avrebbe dovuto assegnare per titoli alla Ortega Gutierrez almeno punti 6 per la laurea conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dalla voce B.2.3. della tabella allegata al dm n.995 del 2017, e alla Girlando Camacaro almeno 13,2 punti per la abilitazione specifica, ai sensi di quanto previsto dalla voce A.3.1. della tabella allegata al dm n.995 del 2017.*

*Invece del tutto illegittimamente la Commissione resistente ha assegnato punti 0 (zero) per titoli alle ricorrenti. Ferma restando la superiore eccezione in ogni caso, va rilevato che tutti gli altri titoli dalle stesse indicati in domanda erano autocertificabili, ai sensi di quanto previsto dal combinato di disposto degli articoli 40, 46 e 47 del DPR n.445 del 2000, essendo relativi a stati, qualità personali e fatti, indicati dai citati articoli 46 e 47, aventi per altro ad oggetto tutti dati e informazioni in possesso di altre pubbliche amministrazioni, e come tali da acquisire d'ufficio ai sensi di quanto disposto dal citato art.40.*

*Nessuna delle dichiarazioni relative a titoli presentata dalle ricorrenti di fatti aveva ad oggetto certificazioni mediche e/o sanitarie non sono sostituibili con autocertificazione ai sensi di quanto previsto dal'art.49 del DPR n.445 del 2000, o pubblicazioni, articoli, libri o parti di essi, o master conseguiti presso strutture private, anch'essi esclusi dalla possibilità di esclusiva autocertificazione.*

*Come emerge icu oculi dalla lettura della istanza presentata dalla ricorrente Ortega Gutierrez, quest'ultima, oltre al diploma di laurea conseguito all'estero, consegnato con traduzione al momento della prova orale, ha dichiarato:*

di possedere, ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal DPR n.445 del 2000, l'abilitazione speciale, e cioè conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 98/100,

di aver prestato servizio, ininterrottamente dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2016-2017, ultimo antecedente alla presentazione della istanza, nella stessa classe di concorso per cui concorreva BC02 - Conversazione in lingua spagnola presso Istituzioni scolastiche pubbliche;

e di aver superato tutti gli esami del precedente concorso pubblico 2016 per la stessa classe di concorso, con collocazione nella graduatoria finale formulata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con 79 punti su 100.

Trattasi all'evidenza non solo di stati e dati tutti autocertificabili, ma addirittura oggetto di acquisizione d'ufficio da parte della Commissione di valutazione resistente perché dati tutti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, quali l'Università degli Studi di Messina, tutti gli Istituti Scolastici Statali presso i quali ha nel tempo prestato servizio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Del tutto illegittima si rivela quindi la condotta della Commissione di valutazione resistente che ha ommesso ogni valutazione su tutti i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente Ortega Gutierrez, in relazione ai quali avrebbe avuto diritto ai seguenti punteggi, secondo la griglia di valutazione di cui alla Tabella A, allegata al DM n.995 del 2017:

per l'abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 98/100, **punti 13.8** ai sensi di quanto previsto dal punto A.3.1 e ulteriori **punti 19** per quanto previsto dal punto A.3.2.;

per il diploma di laurea conseguito all'estero punti 6 ai sensi di quanto previsto da punto B.2.3;

per il servizio prestato per ciascun dall'anno scolastico dal 2009/2010 al 2016/2017 **punti 30** ai sensi di quanto previsto dal punto D.1.1.

Pertanto poiché il totale del punteggio spettante alla ricorrente Ortega Gutierrez è pari a 68,8 punti, e cioè superiore al punteggio massimo attribuibile per titoli alla stessa andavano comunque attribuiti punti 60, di tal che la stessa avrebbe conseguito complessivamente punti 90 (30 + 60), collocandosi in tal modo al 3° posto della graduatoria e non al 16° ed ultimo in cui trovasi tuttora!

Le medesime eccezioni sopra indicate valgono anche per la ricorrente Girlando Camacaro.

Quest'ultima, infatti oltre alla abilitazione speciale conseguita presso l'Università degli studi di Messina, la cui certificazione è stata consegnata al momento della prova orale, ha dichiarato:

di aver prestato servizio, per tutti gli anni scolastici a partire dal 2009/2010 e sino all'anno scolastico 2014/2015, nella stessa classe di concorso per cui concorreva BC02 - Conversazione in lingua spagnola, presso Istituzioni scolastiche paritarie e dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2016/2017 presso Istituzioni scolastiche pubbliche;

*Trattasi all'evidenza non solo di stati e dati tutti autocertificabili, ma addirittura oggetto di acquisizione d'ufficio da parte della Commissione di valutazione resistente perché dati tutti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, quali l'Università degli Studi di Messina, tutti gli Istituti Scolastici Paritari e Statali presso i quali ha nel tempo prestato servizio.*

*Del tutto illegittima si rivela quindi la condotta della Commissione di valutazione resistente che ha omesso ogni valutazione su tutti i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente Girlando Camacaro, in relazione ai quali avrebbe avuto diritto ai seguenti punteggi, secondo la griglia di valutazione di cui alla Tabella A, allegata al DM n.995 del 2017:*

*per l'abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 97/100, **punti 13.2** ai sensi di quanto previsto dal punto A.3.1 e ulteriori **punti 19** per quanto previsto dal punto A.3.2.;*

*per il servizio prestato per ciascun dall'anno scolastico dal 2009/2010 al 2016/2017 **punti 30** ai sensi di quanto previsto dal punto D.1.1.*

*Pertanto, poiché il totale del punteggio spettante alla ricorrente Girlando Camacaro è pari a 62,2 punti, e cioè superiore al punteggio massimo attribuibile per titoli, alla stessa andavano comunque attribuiti punti 60, di tal che la stessa avrebbe conseguito complessivamente punti 95 (35 + 60), collocandosi in tal modo al 1° posto della graduatoria e non al 15° e penultimo in cui trovasi tuttora!*

*In ogni caso anche nella denegata ipotesi in cui il servizio presso le Scuole paritarie non potesse essere considerato, con correlata valutazione solo dei due anni scolastici prestati presso scuole statali pari a punti 2 (punto D.1.1.) in ogni caso alla stessa spetterebbero per titoli punti 34,2, (13,2 + 19 + 2) di tale che il suo punteggi complessivo sarebbe pari a 69,2 punti con collocazione al 9° posto della graduatoria e non e non al 15° e penultimo in cui trovasi tuttora!*

*Poiché con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente aveva espressamente indicato che tutti i concorrenti potevano inviare eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, e poiché le odierne ricorrenti avevano inviato i propri reclami relativi alla mancata attribuzione di qualsivoglia punteggio, era onere della amministrazioni scolastiche resistenti, emanare provvedimento espresso sui reclami, accogliendoli in tutto o in parte, o respingendoli, con indicazioni delle motivazioni addotte a sostegno degli stessi, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge n.241 del 1990. Anche sotto tale profilo del tutto illegittima si rileva la condotta delle amministrazioni resistenti.*

#### ***Domanda di sospensione***

*Poiché il ricorso risulta fondato, e poiché nelle more della decisione, le ricorrenti subiscono il danno grave ed irreparabile di non poter partecipare alle fasi successive di avvio al percorso annuale disciplinato dal DM n.984 del 14 dicembre 2017, finalizzato alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sussistono tutte le condizioni, perché il Tribunale adito sospenda tutti gli atti impugnati ed adotti tutti i provvedimenti ritenuti più idonei nella presente fattispecie a garantire la posizione giuridica delle ricorrenti.*

*Per tutti i sopraesposti motivi*

***piaccia al Tribunale adito***

*in via cautelare, sospendere tutti gli impugnati, con l'emissione di ogni altro e qualsivoglia provvedimento cautelare ritenuto idoneo nella presente fattispecie, e nel merito, annullarli con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla condanna delle amministrazioni resistenti alle spese tutte del giudizio.*

*Produce: 1) ricorso notificato; 2) DDG 'Ufficio Scolastico Regionale Campania n.19680 del 30 agosto 2018, con allegate graduatorie; 3) DDG 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURU 16 febbraio 2018 n.14; 4) DM n.995 del 15 dicembre 2017 con Allegata Tabella A; 5) istanza Ortega Gutierrez; 6) istanza Girlando Camacaro; 7) Avviso pubblico accorpamento GURI n.30 del 13 aprile 2018; 8) DDG Ufficio Scolastico Regionale Campania 28 maggio 2018; 9) verbale n.3 del 3 luglio 2018 con calendario esame; 10) nota convocazione concorrenti; 11) diploma laurea con traduzione Ortega Gutierrez; 12) certificato abilitazione Girlando Camacaro; 13) con avviso DG Ufficio Scolastico Regionale Campania 4 settembre 2018; 14) reclamo Ortega Gutierrez; 15) reclamo Girlando Camacaro.*

*Contributo unificato €.650,00.*

*Ragusa, 24 ottobre 2018.*

*Avv. Angela Barone*

**P.Q.M.**

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione, ex art. 15, comma 4, c.p.a., del giudizio già incardinato presso il TAR Campania, sezione di Napoli, al n.4553/2018 RG, insistendo nel ricorso. Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Campania, sezione di Napoli, non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza.

Con vittoria di spese e compensi.

Trattandosi di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.pa., il deposito è esente dal versamento del contributo unificato il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo al TAR Campania, sezione di Napoli n.4553/2018 RG.

Produce: 1) ricorso in riassunzione notificato; 2) ordinanza TAR Campania, sezione Napoli, n.150/2019; 3) copia ricorso TAR Campania notificato; 4) fascicolo ricorso Tar Campania.

Ragusa, 30 gennaio 2019.

Avv. Angela Barone”

**TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 287/2020 DEL 4 FEBBRAIO 2020**

“N. 00315/2019 REG.RIC.

**N. 00287/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 00315/2019 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2019, proposto da

Martha Cecilia Ortega Gutierrez, Silvana Girlando Camacaro, rappresentate e difese dagli avvocati Angela Barone, Gaetano Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono, in Palermo, via M. Stabile n. 151;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;

***nei confronti***

Gilda Alicia Ciranni, non costituita in giudizio;

Maria Aurora Álvarez Fernandez, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sidoti e Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

a) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - conversazione in lingua straniera (spagnolo) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alle ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento

per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Maria Aurora Álvarez Fernandez;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che con ordinanza n. 717 dell'11 marzo 2019, questo Tribunale ha disposto l'acquisizione dei verbali di valutazione dei titoli vantati dalle ricorrenti, o, in mancanza, di una relazione che esplicitasse le ragioni per le quali la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio per tali titoli, ponendo il relativo adempimento a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed assegnando a tal fine il termine di giorni venti (20) dalla comunicazione dell'ordinanza;

- che, successivamente, considerato che a detto ordine istruttorio non è stata data esecuzione, con ordinanza n. 526 del 17 aprile 2019, è stata accolta la domanda cautelare, disponendo il riesame dei provvedimenti impugnati, alla luce dei motivi dedotti in ricorso, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- che non risulta che il disposto riesame sia stato eseguito;

Considerato:

- che appare necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti del presente giudizio i verbali relativi alla valutazione dei titoli vantati dalle ricorrenti e una dettagliata e motivata relazione, corredata dalla eventuale documentazione richiamata, che espliciti le ragioni per le quali la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio per tali titoli;

- che, ai sensi dell'art. 64, co. 4 c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;

- che la reiterata ed ingiustificata inottemperanza all'ordine del giudice può astrattamente integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 328 o 650 cod. pen.;

Considerato, altresì:

- che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata dalle ricorrenti;

- che deve autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

- che, ai sensi dell'art. 52, c. 2, c.p.a., *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;

- che il predetto art. 52, c. 2 può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sull'albo *on line* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami si articolerà secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sull'albo pretorio *on-line* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. parte ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta dovrà seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il giudizio;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dispone a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania gli incumbenti di cui in motivazione e ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del giudizio l'udienza pubblica del 22 luglio 2020. Dispone che la Segreteria trasmetta il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Raffaella Sara Russo**

**IL PRESIDENTE**

**Cosimo Di Paola**

IL SEGRETARIO”

\*\*\*\*\*

Si allega copia sottoscritta del ricorso iscritto al n. 315/2020 Reg. Ric. del TAR Sicilia – Palermo – Sez. Seconda e dell’ordinanza n. 287/2020 del medesimo TAR emessa nel predetto procedimento. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), Tar Sicilia, sede di Palermo, sezione Seconda, attraverso l’inserimento del numero di registro generale sopra indicato.

Ragusa, 26 febbraio 2020

Avv. Angela Barone

**Angela Barone**

**Studio Legale Barone**  
Via Archimede n. 17/L  
97100 Ragusa  
Tel./Fax . 0932-681568

CN = Barone Angela

O = non presente

C = IT

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**Sezione di Palermo**

**Ricorso in riassunzione ex art.15, comma 4, cpa**

Per le prof.sse **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (c.f. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa via Diodoro Siculo n.20/b, e **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuela) il 31 luglio 1979 (GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) c.da Mostrazzi Grande n.6, rappresentate e difese per mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Gaetano Barone (BRN GNN 36C30 A014F fax n.0932681568 pec [gaetano.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:gaetano.barone@avvragusa.legalmail.it)) e Angela Barone (BRN NGL 63M62 H163N fax 0932681568 PEC [angela.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvragusa.legalmail.it)), elett. dom. in Palermo via M. Stabile n.151 (studio avv. G. Lo Iacono)

**contro**

**il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore,

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente Generale pro tempore,

**la Commissione Giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado - Classe di concorso BC02 Conversazione in lingua spagnola**, nominata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.12054 del 28 maggio 2018, in persona del Presidente pro tempore

**e nei confronti**

dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente Generale pro tempore

proff.ssa **Gilda Alicia Ciranni**, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1968

**per l'annullamento, previa sospensione**

a ) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alla ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90

punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

#### **Fatto**

Con decreto del Ministero resistente n.995 del 15 dicembre 2017 venivano dettate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17 del D.Lgs. n.59 del 2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'allegato A del predetto decreto conteneva la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella predetta procedura concorsuale, pari ad un massimo di 60 punti sui 100 complessivi.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo e di Istruzione e di Formazione n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI 16 febbraio 2018 n.14, veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente: in particolare veniva previsto all'art.2, comma 2, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per classi di concorso alle quali partecipino un esiguo numero di candidati, e all'art.4 il contenuto specifico della domanda di partecipazione nella quale ciascun concorrente doveva dichiarare, sotto la propria responsabilità ex DPR n.445 del 2000, tra l'altro, secondo quanto previsto dalla lett. o), i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017, valutazione poi rimessa d'ufficio alla Commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto dal successivo art.10.

Entrambe le ricorrenti presentava tempestiva istanza di partecipazione per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), per la Regione Sicilia, nella quale espressamente dichiaravano:

la ricorrente Ortega Gutierrez: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) il conseguimento del diploma di laurea conseguito all'estero con relativo voto finale; c) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) l'avvenuto superamento di un precedente concorso pubblico per esami, con indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile e del voto finale conseguito.

la ricorrente Girlando Camacaro: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) il numero di figli a carico.

Sulla GURI n.30 del 13 aprile 2018 veniva pubblicato l'Avviso del Ministero resistente relativo alle procedure concorsuali oggetto di aggregazione territoriale per esiguità delle domande, in forza delle quali tutte le prove concorsuali si sarebbero svolte presso regione diversa da quella indicata in domanda: nell'Allegato 2 per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo) veniva previsto l'accorpamento presso tre sole regioni, con la precisazione che Ufficio Scolastico Regionale della Campania era responsabile della procedure per tutte le istanze relative alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia.

Quest'ultimo Ufficio Scolastico procedeva con decreto del 28 maggio 2018 alla nomina della Commissione di valutazione che iniziava le operazioni in data 3 luglio 2018, come emerge dal verbale n.3 di pari data, fissando il calendario per lo svolgimento delle prove orali: la ricorrente Girlando Camacaro veniva convocata per giorno 24 luglio, mentre la ricorrente Ortega Gutierrez per il giorno successivo.

Entrambe ricevevano una comunicazione con la quale la Commissione espressamente invitava i concorrenti, al solo fine di consentire una rapida valutazione dei titoli, a presentarsi al momento dello svolgimento della prova orale con i titoli dichiarati al momento della presentazione dell'istanza non

documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, da consegnare direttamente alla Commissione.

Nonostante i titoli dichiarati dalle ricorrenti fossero tutti certificabili a mezzo autodichiarazione, le stesse al momento dello svolgimento della prova orale, consegnavano alla Commissione, la Ortega Gutierrez, il diploma di laurea conseguito all'estero con relativa traduzione, e la Girlando Camacaro il certificato di abilitazione rilasciato nel 2014 dall'Università di Messina.

Nonostante la corretta presentazione della istanza di partecipazione con l'indicazione di tutti i titoli dalle stesse posseduti, e il successivo deposito da parte delle ricorrenti di almeno una certificazione ciascuna, per come emerge dalla graduatoria relativa ai concorrenti per la Regione Sicilia, pubblicata con l'impugnato decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, la Commissione di valutazione resistente ha assegnato alle ricorrenti solo il punteggio per la prova orale, rispettivamente di 30/40 punti e di 35/40 punti, omettendo di assegnare qualsivoglia punteggio per i titoli dichiarati e prodotti, di tal che le stesse si sono ritrovate agli ultimi due posti della graduatoria, rispettivamente la ricorrente Girlando Camacaro al 15° posto e la ricorrente Ortega Gutierrez al 16° posto, precedute da tutti gli altri concorrenti, cui la Commissione aveva attribuito punteggio sia per la prova orale sia per i titoli.

Poiché immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria, con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, indicava che eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio andavano inviate ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, le ricorrenti inviavano i loro reclami, in data 5 e 6 settembre 2018, con i quali rilevavano la erroneità della mancata attribuzione di punteggio per i titoli rispettivamente dichiarati, ai sensi di quanto previsto dal Bando di concorso. Poiché nessuna risposta perveniva dalla Commissione di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale resistenti, le odierne ricorrenti, con ricorso notificato in data il 29 - 30 ottobre 2018 impugnavano dinanzi al TAR Campania, sezione di Napoli, gli atti in epigrafe.

Il ricorso, iscritto al n.4553/2018, veniva chiamato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019, all'esito della quale il TAR Campania, sezione di Napoli, declinava la propria competenza in favore dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Palermo.

In particolare, TAR Napoli con ordinanza n. 150/2019, depositata in data 10 gennaio 2019, ha dichiarato “*la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, per spettare questa al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, presso cui il processo potrà essere riassunto nei termini di legge*”.

Tanto premesso, le ricorrenti, così riassumendo il giudizio come da ordinanza collegiale del TAR Campania, sezione di Napoli, n. 150/2019, ribadiscono che gli atti impugnati col ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i medesimi motivi ivi illustrati nel ricorso introduttivo che qui integralmente si trascrive ed al quale ci si riporta, ribadendone la fondatezza.

***Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania***

***Sezione di Napoli***

***Ricorso***

*Per le prof.sse **Martha Cecilia Ortega Gutierrez**, nata a Vilcabamba (Ecuador) il 7 giugno 1960 (c.f. RTGMTH60H47Z605Z) e residente a Ragusa via Diodoro Siculo n.20/b, e **Silvana Girlando Camacaro**, nata ad Araure (Venezuela) il 31 luglio 1979 (GRLSVN79L71Z614I) e residente a Comiso (RG) c.da Mostrazzi Grande n.6, entrambe rappresentate e difese per mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Gaetano Barone (BRN GNN 36C30 A014F - fax n.0932681568 - pec [gaetano.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:gaetano.barone@avvragusa.legalmail.it)) e Angela Barone (cf. BRNNGL63M62H163N, fax 0932681568, PEC [angela.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvragusa.legalmail.it)), elett. dom. in Napoli piazza Matteotti n.7 (studio avv. Marco Bergamo)*

***contro***

*il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente Generale pro tempore,*

*la Commissione Giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado - Classe di concorso BC02 Conversazione in lingua spagnola, nominata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.12054 del 28 maggio 2018, in persona del Presidente pro tempore*

***e nei confronti***

*dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente Generale pro tempore*

e la prof.ssa **Gilda Alicia Ciranni**, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1968

**per l'annullamento**

a ) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alla ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

**Fatto**

Con decreto del Ministero resistente n.995 del 15 dicembre 2017 venivano dettate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, del D.Lgs. n.59 del 2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'allegato A del predetto decreto conteneva la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella predetta procedura concorsuale, pari ad un massimo di 60 punti sui 100 complessivi.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo e di Istruzione e di Formazione n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI

16 febbraio 2018 n.14, veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente: in particolare veniva previsto all'art.2, comma 2, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per classi di concorso alle quali partecipino un esiguo numero di candidati, e all'art.4 il contenuto specifico della domanda di partecipazione nella quale ciascun concorrente doveva dichiarare, sotto la propria responsabilità ex DPR .445 del 2000, tra l'altro, secondo quanto previsto dalla lett. o), i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017, valutazione poi rimessa d'ufficio alla Commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto dal successivo art.10.

Entrambe le ricorrenti presentava tempestiva istanza di partecipazione per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), per la Regione Sicilia, nella quale espressamente dichiaravano:

la ricorrente Ortega Gutierrez: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) il conseguimento del diploma di laurea conseguito all'estero con relativo voto finale; c) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) l'avvenuto superamento di un precedente concorso pubblico per esami, con indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile e del voto finale conseguito.

la ricorrente Girlando Camacaro: a) il possesso della abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), con indicazione della istituzione presso la quale era stata conseguita (Università di Messina), della data di conseguimento e del relativo voto finale; b) tutti i servizi prestati dal 2009 in poi, d) il numero di figli a carico.

Sulla GURI n.30 del 13 aprile 2018 veniva pubblicato l'Avviso del Ministero resistente relativo alle procedure concorsuali oggetto di aggregazione territoriale per esiguità delle domande, in forza delle quali tutte le prove concorsuali si sarebbero svolte presso regione diversa da quella indicata in domanda: nell'Allegato 2 per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo) veniva previsto l'accorpamento presso tre sole regioni, con la precisazione che Ufficio Scolastico Regionale della Campania era responsabile della procedure per tutte le istanze relative alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia.

*Quest'ultimo Ufficio Scolastico procedeva con decreto del 28 maggio 2018 alla nomina della Commissione di valutazione che iniziava le operazioni in data 3 luglio 2018, come emerge dal verbale n.3 di pari data, fissando il calendario per lo svolgimento delle prove orali: la ricorrente Girlando Camacaro veniva convocata per giorno 24 luglio, mentre la ricorrente Ortega Gutierrez per il giorno successivo.*

*Entrambe ricevevano una comunicazione con la quale la Commissione espressamente invitava i concorrenti, al solo fine di consentire una rapida valutazione dei titoli, a presentarsi al momento dello svolgimento della prova orale con i titoli dichiarati al momento della presentazione dell'istanza non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, da consegnare direttamente alla Commissione.*

*Nonostante i titoli dichiarati da entrambe le ricorrenti fossero tutti certificabili a mezzo autodichiarazione, le stesse al momento dello svolgimento della prova orale, consegnavano alla Commissione, la ricorrente Ortega Gutierrez, il diploma di laurea conseguito all'estero con relativa traduzione, e la ricorrente Girlando Camacaro il certificato di abilitazione rilasciato nel 2014 dall'Università di Messina.*

*Nonostante la corretta presentazione della istanza di partecipazione con l'indicazione di tutti i titoli dalle stesse posseduti, e il successivo deposito da parte delle ricorrenti di almeno una certificazione ciascuna, per come emerge dalla graduatoria relativa ai concorrenti per la Regione Sicilia, pubblicata con l'impugnato decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, la Commissione di valutazione resistente ha assegnato alle ricorrenti solo il punteggio per la prova orale, rispettivamente di 30/40 punti e di 35/40 punti, omettendo di assegnare qualsivoglia punteggio per i titoli dichiarati e prodotti, di tal che le stesse si sono ritrovate agli ultimi due posti della graduatoria, rispettivamente la ricorrente Girlando Camacaro al 15° posto e la ricorrente Ortega Gutierrez al 16° posto, precedute da tutti gli altri concorrenti, cui la Commissione aveva attribuito punteggio sia per la prova orale sia per i titoli.*

*Poiché immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria, con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, indicava che eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio andavano inviate ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, le ricorrenti inviavano i loro rispettivi reclami, in data 5 e 6*

settembre 2018, con i quali rilevavano la erroneità della mancata attribuzione di punteggio per i titoli rispettivamente dichiarati, ai sensi di quanto previsto dal Bando di concorso.

Poiché a tuttoggi nessuna risposta è pervenuta dalla Commissione di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale resistenti, le odierne ricorrenti si trovano costrette ad introdurre il presente ricorso al fine di ottenere la valutazione dei titoli dalle stesse posseduti e dichiarati in conformità alle previsioni del bando.

Tutti gli atti impugnati si rivelano illegittimi per i seguenti motivi di

#### **Diritto**

**Violazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 10 del Bando pubblicato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo, di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI n.14 del 16 febbraio 2018 e degli articoli 40, e 46 e ss del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificati dall'art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183. Violazione dell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. li.**

L'art.4 del Bando di concorso per il reclutamento del personale docente, pubblicato DDG n.85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURI n.14 del 16 febbraio 2018, disciplina il contenuto della domanda di partecipazione al concorso, prevedendo che ciascun concorrente deve dichiarare (comma 8 lett. o), sotto la propria responsabilità ex DPR n.445 del 2000, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al dm n.995 del 2017.

In applicazione di quanto sopra indicato infatti il modello di domanda di partecipazione prevedeva singole sezioni ove i concorrenti dovevano indicare i singoli titoli posseduti, esattamente specificati con tutte le informazioni richieste ai fini della loro valutazione.

L'art.10 del Bando prevede poi che la Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del DPR n.445 del 2000.

Resta onere del candidato, dopo il superamento della prova orale presentare i titoli indicati in domanda non documentabili con autocertificazione.

Orbene, nel caso in specie, nonostante le ricorrenti avessero compiutamente indicato nella domanda di partecipazione, compilata ai sensi di quanto prescritto dal DPR n.445 del 2000, tutti i titoli dalle stesse posseduti, tutti autocertificabili, e nonostante avessero provveduto a consegnare, in sede di espletamento della

*prova orale, la ricorrente Ortega Gutierrez il diploma di laurea conseguito all'estero, e la ricorrente Girlando Camacaro il titolo di abilitazione rilasciato dall'Università di Messina, la Commissione di valutazione resistente non ha attribuito alle stesse alcun punteggio per titoli, che nella impugnata graduatoria risulta pari a 0 (zero).*

*Pertanto, anche a voler considerare per assurdo che tutti gli altri titoli indicati dalle ricorrenti, per la Ortega Gutierrez l'abilitazione speciale rilasciata dall'Università di Messina e il servizio prestato dal 2009 in poi, e per la Girlando Camacaro il servizio prestato dal 2009 in poi, non fossero autocertificabili, quanto meno la resistente Commissione avrebbe dovuto assegnare per titoli alla Ortega Gutierrez almeno punti 6 per la laurea conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dalla voce B.2.3. della tabella allegata al dm n.995 del 2017, e alla Girlando Camacaro almeno 13,2 punti per la abilitazione specifica, ai sensi di quanto previsto dalla voce A.3.1. della tabella allegata al dm n.995 del 2017.*

*Invece del tutto illegittimamente la Commissione resistente ha assegnato punti 0 (zero) per titoli alle ricorrenti.*

*Ferma restando la superiore eccezione in ogni caso, va rilevato che tutti gli altri titoli dalle stesse indicati in domanda erano autocertificabili, ai sensi di quanto previsto dal combinato di disposto degli articoli 40, 46 e 47 del DPR n.445 del 2000, essendo relativi a stati, qualità personali e fatti, indicati dai citati articoli 46 e 47, aventi per altro ad oggetto tutti dati e informazioni in possesso di altre pubbliche amministrazioni, e come tali da acquisire d'ufficio ai sensi di quanto disposto dal citato art.40.*

*Nessuna delle dichiarazioni relative a titoli presentata dalle ricorrenti di fatti aveva ad oggetto certificazioni mediche e/o sanitarie non sono sostituibili con autocertificazione ai sensi di quanto previsto dall'art.49 del DPR n.445 del 2000, o pubblicazioni, articoli, libri o parti di essi, o master conseguiti presso strutture private, anch'essi esclusi dalla possibilità di esclusiva autocertificazione.*

*Come emerge icu oculi dalla lettura della istanza presentata dalla ricorrente Ortega Gutierrez, quest'ultima, oltre al diploma di laurea conseguito all'estero, consegnato con traduzione al momento della prova orale, ha dichiarato:*

*di possedere, ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal DPR n.445 del 2000, l'abilitazione speciale, e cioè conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua*

straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 98/100,  
di aver prestato servizio, ininterrottamente dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2016-2017, ultimo antecedente alla presentazione della istanza, nella stessa classe di concorso per cui concorreva BC02 - Conversazione in lingua spagnola presso Istituzioni scolastiche pubbliche;  
e di aver superato tutti gli esami del precedente concorso pubblico 2016 per la stessa classe di concorso, con collocazione nella graduatoria finale formulata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con 79 punti su 100.  
Trattasi all'evidenza non solo di stati e dati tutti autocertificabili, ma addirittura oggetto di acquisizione d'ufficio da parte della Commissione di valutazione resistente perché dati tutti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, quali l'Università degli Studi di Messina, tutti gli Istituti Scolastici Statali presso i quali ha nel tempo prestato servizio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  
Del tutto illegittima si rivela quindi la condotta della Commissione di valutazione resistente che ha omesso ogni valutazione su tutti i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente Ortega Gutierrez, in relazione ai quali avrebbe avuto diritto ai seguenti punteggi, secondo la griglia di valutazione di cui alla Tabella A, allegata al DM n.995 del 2017:  
per l'abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 98/100, **punti 13.8** ai sensi di quanto previsto dal punto A.3.1 e ulteriori **punti 19** per quanto previsto dal punto A.3.2.;  
per il diploma di laurea conseguito all'estero punti 6 ai sensi di quanto previsto da punto B.2.3;  
per il servizio prestato per ciascun dall'anno scolastico dal 2009/2010 al 2016/2017 **punti 30** ai sensi di quanto previsto dal punto D.1.1.  
Pertanto poiché il totale del punteggio spettante alla ricorrente Ortega Gutierrez è pari a 68,8 punti, e cioè superiore al punteggio massimo attribuibile per titoli alla stessa andavano comunque attribuiti punti 60, di tal che la stessa avrebbe conseguito complessivamente punti 90 (30 + 60), collocandosi in tal modo al 3° posto della graduatoria e non al 16° ed ultimo in cui trovasi tuttora!  
Le medesime eccezioni sopra indicate valgono anche per la ricorrente Girlando Camacaro.

*Quest'ultima, infatti oltre alla abilitazione speciale conseguita presso l'Università degli studi di Messina, la cui certificazione è stata consegnata al momento della prova orale, ha dichiarato:*

*di aver prestato servizio, per tutti gli anni scolastici a partire dal 2009/2010 e sino all'anno scolastico 2014/2015, nella stessa classe di concorso per cui concorreva BC02 - Conversazione in lingua spagnola, presso Istituzioni scolastiche paritarie e dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2016/2017 presso Istituzioni scolastiche pubbliche;*

*Trattasi all'evidenza non solo di stati e dati tutti autocertificabili, ma addirittura oggetto di acquisizione d'ufficio da parte della Commissione di valutazione resistente perché dati tutti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, quali l'Università degli Studi di Messina, tutti gli Istituti Scolastici Paritari e Statali presso i quali ha nel tempo prestato servizio.*

*Del tutto illegittima si rivela quindi la condotta della Commissione di valutazione resistente che ha ommesso ogni valutazione su tutti i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente Girlando Camacaro, in relazione ai quali avrebbe avuto diritto ai seguenti punteggi, secondo la griglia di valutazione di cui alla Tabella A, allegata al DM n.995 del 2017:*

*per l'abilitazione speciale, conseguita a seguito della partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale), all'insegnamento di Conversazione in lingua straniera, conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 26 luglio 2014 con il voto di 97/100, **punti 13.2** ai sensi di quanto previsto dal punto A.3.1 e ulteriori **punti 19** per quanto previsto dal punto A.3.2.;*

*per il servizio prestato per ciascun dall'anno scolastico dal 2009/2010 al 2016/2017 **punti 30** ai sensi di quanto previsto dal punto D.1.1.*

*Pertanto, poiché il totale del punteggio spettante alla ricorrente Girlando Camacaro è pari a 62,2 punti, e cioè superiore al punteggio massimo attribuibile per titoli, alla stessa andavano comunque attribuiti punti 60, di tal che la stessa avrebbe conseguito complessivamente punti 95 (35 + 60), collocandosi in tal modo al 1° posto della graduatoria e non al 15° e penultimo in cui trovasi tuttora!*

*In ogni caso anche nella denegata ipotesi in cui il servizio presso le Scuole paritarie non potesse essere considerato, con correlata valutazione solo dei due anni scolastici prestati presso scuole statali pari a punti 2 (punto D.1.1.) in ogni caso alla stessa spetterebbero per titoli punti 34,2, (13,2 + 19 + 2) di tale che il*

*suo punteggi complessivo sarebbe pari a 69,2 punti con collocazione al 9° posto della graduatoria e non e non al 15° e penultimo in cui trovasi tuttora!*

*Poiché con avviso del 4 settembre 2018, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente aveva espressamente indicato che tutti i concorrenti potevano inviare eventuali richieste di rettifica per errori materiali nelle attribuzioni di punteggio ai Presidenti delle singole Commissioni di valutazione, e poiché le odierne ricorrenti avevano inviato i propri reclami relativi alla mancata attribuzione di qualsivoglia punteggio, era onere della amministrazioni scolastiche resistenti, emanare provvedimento espresso sui reclami, accogliendoli in tutto o in parte, o respingendoli, con indicazioni delle motivazioni adottate a sostegno degli stessi, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge n.241 del 1990.*

*Anche sotto tale profilo del tutto illegittima si rileva la condotta delle amministrazioni resistenti.*

#### ***Domanda di sospensione***

*Poiché il ricorso risulta fondato, e poiché nelle more della decisione, le ricorrenti subiscono il danno grave ed irreparabile di non poter partecipare alle fasi successive di avvio al percorso annuale disciplinato dal DM n.984 del 14 dicembre 2017, finalizzato alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sussistono tutte le condizioni, perché il Tribunale adito sospenda tutti gli atti impugnati ed adotti tutti i provvedimenti ritenuti più idonei nella presente fattispecie a garantire la posizione giuridica delle ricorrenti.*

*Per tutti i sopraesposti motivi*

#### ***piaccia al Tribunale adito***

*in via cautelare, sospendere tutti gli impugnati, con l'emissione di ogni altro e qualsivoglia provvedimento cautelare ritenuto idoneo nella presente fattispecie, e nel merito, annullarli con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla condanna delle amministrazioni resistenti alle spese tutte del giudizio.*

*Produce: 1) ricorso notificato; 2) DDG 'Ufficio Scolastico Regionale Campania n.19680 del 30 agosto 2018, con allegate graduatorie; 3) DDG 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GURU 16 febbraio 2018 n.14; 4) DM n.995 del 15 dicembre 2017 con Allegata Tabella A; 5) istanza Ortega Gutierrez; 6) istanza Girlando Camacaro; 7) Avviso pubblico accorpamento GURI n.30 del 13 aprile 2018; 8) DDG Ufficio Scolastico Regionale Campania 28 maggio 2018; 9) verbale n.3 del 3 luglio 2018 con calendario esame; 10) nota convocazione concorrenti; 11)*

*diploma laurea con traduzione Ortega Gutierrez; 12) certificato abilitazione Girlando Camacaro; 13) con avviso DG Ufficio Scolastico Regionale Campania 4 settembre 2018; 14) reclamo Ortega Gutierrez; 15) reclamo Girlando Camacaro.*

*Contributo unificato €.650,00.*

*Ragusa, 24 ottobre 2018.*

*Avv. Angela Barone*

**P.Q.M.**

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione, ex art. 15, comma 4, c.p.a., del giudizio già incardinato presso il TAR Campania, sezione di Napoli, al n.4553/2018 RG, insistendo nel ricorso. Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Campania, sezione di Napoli, non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza.

Con vittoria di spese e compensi.

Trattandosi di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., il deposito è esente dal versamento del contributo unificato il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo al TAR Campania, sezione di Napoli n.4553/2018 RG.


Produce: 1) ricorso in riassunzione notificato; 2) ordinanza TAR Campania, sezione Napoli, n.150/2019; 3) copia ricorso TAR Campania notificato; 4) fascicolo ricorso Tar Campania.

Ragusa, 30 gennaio 2019.

avv. Angela Barone

Pubblicato il 04/02/2020

N. 00287/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00315/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2019, proposto da

Martha Cecilia Ortega Gutierrez, Silvana Girlando Camacaro, rappresentate e difese dagli avvocati Angela Barone, Gaetano Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono, in Palermo, via M. Stabile n. 151;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;

***nei confronti***

Gilda Alicia Ciranni, non costituita in giudizio;

Maria Aurora Álvarez Fernandez, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo

Sidoti e Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

a) del decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.19680 del 30 agosto 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso BC02 - conversazione in lingua straniera (spagnolo) nella parte in cui non attribuisce punteggio alcuno alle ricorrenti in relazione ai titoli dalle stesse dichiarati e comprovati, e conseguentemente assegna alla ricorrente prof.ssa Ortega Gutierrez soli 30 punti, e non il corretto punteggio di 90 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio per titoli e cioè 60 punti, e alla ricorrente prof.ssa Girlando Camacaro soli 35 punti, e non il corretto punteggio di 95 punti, avendo la stessa diritto all'assegnazione del massimo punteggio, e cioè 60 punti, per titoli;

b) dei verbali di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui la Commissione Giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo), ha valutato i titoli ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del DDG Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla GU 16 febbraio 2018 n.14, delle ricorrenti;

c) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e consequenziale ivi compreso l'eventuale verbale di valutazione dei reclami proposti dalle ricorrenti avverso la mancata assegnazione degli spettanti punteggi per titoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio

Scolastico Regionale della Sicilia e di Maria Aurora Álvarez Fernandez;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che con ordinanza n. 717 dell'11 marzo 2019, questo Tribunale ha disposto l'acquisizione dei verbali di valutazione dei titoli vantati dalle ricorrenti, o, in mancanza, di una relazione che esplicitasse le ragioni per le quali la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio per tali titoli, ponendo il relativo adempimento a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed assegnando a tal fine il termine di giorni venti (20) dalla comunicazione dell'ordinanza;
- che, successivamente, considerato che a detto ordine istruttorio non è stata data esecuzione, con ordinanza n. 526 del 17 aprile 2019, è stata accolta la domanda cautelare, disponendo il riesame dei provvedimenti impugnati, alla luce dei motivi dedotti in ricorso, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che non risulta che il disposto riesame sia stato eseguito;

Considerato:

- che appare necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti del presente giudizio i verbali relativi alla valutazione dei titoli vantati dalle ricorrenti e una dettagliata e motivata relazione, corredata dalla eventuale documentazione richiamata, che espliciti le ragioni per le quali la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio per tali titoli;
- che, ai sensi dell'art. 64, co. 4 c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;
- che la reiterata ed ingiustificata inottemperanza all'ordine del giudice può astrattamente integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 328 o 650 cod. pen.;

Considerato, altresì:

- che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata dalle ricorrenti;
- che deve autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;
- che, ai sensi dell'art. 52, c. 2, c.p.a., *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;
- che il predetto art. 52, c. 2 può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sull'albo *on line* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami si articolerà secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:
  1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sull'albo pretorio *on-line* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;
  2. parte ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta dovrà seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale

che definirà il giudizio;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dispone a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania gli incumbenti di cui in motivazione e ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del giudizio l'udienza pubblica del 22 luglio 2020.

Dispone che la Segreteria trasmetta il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaella Sara Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Cosimo Di Paola**

**IL SEGRETARIO**